

REGOLAMENTO
di Recupero Etico Sostenibile S.p.A.
ai sensi dell'art. 125-bis.1 del T.U. 58/1998
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 ottobre 2026

Premessa

Le azioni ordinarie di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (la “**Società**”) sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) è adottato ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 3, del T.U. 58/1998, applicabile alla Società in forza del comma 6 del medesimo articolo.

L'art. 16 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) prevede che l'intervento in assemblea possa avvenire mediante il rappresentante designato dalla Società. Trovano pertanto applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 125-bis, 126-bis e 127-ter del T.U. 58/1998, ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 5-bis, del T.U. 58/1998, secondo quanto previsto dall'art. 1.5 del presente Regolamento.

Le modalità di svolgimento di ciascuna assemblea sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 2, del T.U. 58/1998 e del presente Regolamento.

Art. 1 – Modalità di svolgimento dell'assemblea

1.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, in occasione della convocazione di ciascuna assemblea, le modalità di svolgimento dell'assemblea medesima avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza.

1.2. Il Consiglio di Amministrazione, più precisamente, in occasione di ciascuna assemblea delibera, in applicazione di quanto consentito dall'art. 125-bis.1, commi 2 e 6, del T.U. 58/1998, se essa si debba svolgere:

- (i) in luogo fisico, con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge;
- (ii) in luogo fisico, con la esclusiva presenza del rappresentante designato secondo quanto consentito dalla legge;
- (iii) mediante mezzi di telecomunicazione, con la esclusiva presenza del rappresentante designato secondo quanto consentito dalla legge.

1.3. Con successiva modifica del Regolamento, potranno essere disciplinate le condizioni e le modalità della partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione con la partecipazione diretta degli aventi diritto.

1.4. Il presente Regolamento si riferisce alle assemblee convocate secondo le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente art. 1.2., salva l'applicazione a qualsiasi assemblea delle disposizioni meramente riproduttive della disciplina generale applicabile per legge o regolamento. Nei casi di cui ai precedenti punti (ii) e (iii), la deliberazione del Consiglio di Amministrazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 2, del T.U. 58/1998.

1.5. Ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 5-*bis*, del T.U. 58/1998, alla convocazione delle assemblee per le quali la Società designi un rappresentante designato ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, ivi incluse le assemblee da svolgersi secondo le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente art. 1.2., si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 125-*bis*, 126-*bis* e 127-*ter* del T.U. 58/1998. In tali casi, ai sensi dell'art. 125-*bis*, commi 1, 2 e 3, del T.U. 58/1998, l'avviso di convocazione è pubblicato, con le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto: (a) entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea; (b) entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nel caso di assemblea convocata per l'elezione, mediante voto di lista, dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo; (c) entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nel caso di assemblee convocate ai sensi degli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile.

1.6. L'avviso di convocazione delle assemblee indica la modalità di svolgimento dell'assemblea deliberata dal Consiglio di Amministrazione e contiene le ulteriori indicazioni in ordine ai termini e alle modalità di legittimazione all'intervento, di conferimento della delega al rappresentante designato e di esercizio dei diritti dei soci.

Art. 2 - Rappresentante designato esclusivo

2.1. Il Consiglio di Amministrazione individua il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U. 58/1998, applicabile alla Società ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo e dell'art. 16 dello Statuto, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, valutandone le caratteristiche di professionalità. Qualora il rappresentante designato si trovi in una delle situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies* del T.U. 58/1998, di tale circostanza è data evidenza nell'avviso di convocazione e nel modulo di delega e il rappresentante designato esprime il voto esclusivamente in conformità alle istruzioni di voto specifiche ricevute per ciascuna proposta di deliberazione.

2.2. Al rappresentante designato possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U. 58/1998, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del T.U. 58/1998, come previsto dall'art. 125-*bis*.1, comma 2, del T.U. 58/1998.

Art. 3 - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

3.1. L'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono disciplinate dall'articolo 126-*bis* del T.U. 58/1998, applicabile alla Società, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 5-*bis*, del T.U. 58/1998.

3.2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 126-*bis* del T.U. 58/1998, delle integrazioni dell'ordine del giorno e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione è data notizia nelle stesse forme previste dall'art. 15 dello Statuto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione; le richieste di integrazione, le proposte di deliberazione e le relative relazioni sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini previsti per legge.

Art. 4 - Diritto di porre domande prima dell'assemblea e dichiarazioni di voto

4.1. Nelle assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del rappresentante designato, il diritto di porre domande prima dell'assemblea è disciplinato dall'articolo 127-*ter*, comma 3 bis, del T.U. 58/1998, applicabile alla Società, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 5-*bis*, del T.U. 58/1998. Pertanto, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima

dell'assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del T.U. 58/1998, come richiamata dall'art. 16 dello Statuto (c.d. *record date*), entro il quale le domande devono pervenire alla società. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4.2. La società valuta la pertinenza delle domande agli argomenti all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza, tenendo anche in considerazione la presenza di informazioni soggette a tutela della *privacy* oppure a regole e clausole in materia di riservatezza. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero vertenti sui medesimi argomenti; nella formulazione delle risposte, ove necessario, la società può fare rinvio al bilancio di esercizio e consolidato e alla relazione semestrale oppure a comunicati stampa o altra documentazione resa disponibile al pubblico.

4.3. Le risposte fornite dalla società sono pubblicate, unitamente al testo integrale delle domande, sul sito internet della società. Il verbale dell'assemblea dà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito internet.

4.4. Gli aventi diritto intervenuti in assemblea per il tramite del rappresentante designato possono inviare, con le medesime modalità ed entro il medesimo termine previsto per le domande, eventuali dichiarazioni di voto. Delle eventuali dichiarazioni di voto viene data notizia in assemblea.

Art. 5 - Votazione

5.1. Le votazioni dell'assemblea avvengono mediante dichiarazione da parte del rappresentante designato delle istruzioni di voto ricevute.

Art. 6 - Mezzi di telecomunicazione

6.1. Nelle assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del rappresentante designato e, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione, la Società mette a disposizione una piattaforma tecnologica che garantisca:

(a) l'identificazione dei partecipanti;

(b) l'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti, per il tramite del rappresentante designato esclusivo, ed in particolare la possibilità del rappresentante designato di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

6.2. Le specifiche tecniche per l'accesso alla piattaforma telematica e per la partecipazione all'assemblea saranno comunicate agli aventi diritto secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 7 - Facoltà di richiesta di adunanza in luogo fisico

7.1. Qualora la delibera del Consiglio di Amministrazione preveda che l'assemblea si svolga con le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente art. 1.2., i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono in ogni caso chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione. Dell'esercizio della facoltà di cui al primo periodo è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

7.2. L'avviso di convocazione indica le modalità di invio della richiesta di cui al paragrafo che precede, prevedendo in ogni caso che la stessa sia presentata, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e nel rispetto dei requisiti necessari per l'identificazione dei richiedenti.

Art. 8 - Disposizioni finali

8.1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società ed è richiamato nell'avviso di convocazione di ciascuna assemblea.

8.2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 3, del T.U. 58/1998, fermo restando l'adeguamento automatico a disposizioni normative imperative sopravvenute.